

**DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE.
DESTINO DI UN MODELLO
TEORICO E DELLE SUE
TRADUZIONI POSITIVE**

CONSTITUTIONAL DEMOCRACY. DESTINY OF A THEORETICAL
MODEL AND ITS POSITIVE

DESC
DIREITO, ECONOMIA &
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE. DESTINO DI UN MODELLO TEORICO E DELLE SUE TRADUZIONI POSITIVE

CONSTITUTIONAL DEMOCRACY. DESTINY OF A THEORETICAL MODEL AND ITS POSITIVE TRANSLATIONS

Fabrizio Cattaneo

Doutor pela Universidade de Turim
cattaneof74@yahoo.it
<https://orcid.org/0000-0001-9158-3122>

Riassunto: Il saggio si focalizzerà sull'analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all'osservazione storico-empirica della 'divaricazione deontica' (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e 'materiali' dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un'analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell'arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.

Parole-chiavi: Democrazia, costituzione, modello teorico, vera democrazia

Abstract: The essay will focus on the analysis of the relationship between constitution and democracy, first of all from a theoretical point of view, reconstructing the model of constitutional democracy according to some of the most authoritative lines of thought of contemporary constitutionalism. The nature of constitutional democracy is, in fact, as we will try to argue, above all conceptual, and designates a theoretical model that in part provides elements for an analytical knowledge, in part gives normative indications to the positive democratic constitutions of contemporary political regimes and to the embryos of constitutions democratic institutions of supranational political institutions such as the European Union and the United Nations. The essay will be divided into two parts. The first will be devoted to the reconstruction of the theoretical model of constitutional democracy, as has been said following some of the most authoritative lines of thought of contemporary constitutionalism: specifically, retracing and summarizing the theories of Norberto Bobbio and Luigi Ferrajoli. The second part will be devoted to the historical-empirical observation of the ‘deontic divarication’ (Ferrajoli) between the theoretical model and reality, ie the distance that can be observed between the theoretical model and the formal and ‘material’ constitutions of political regimes founded on this model. Without obviously asking for an exhaustive analysis at all, we will try to trace an evolutionary line (or involution?) In the time span that goes from the birth of constitutional democracies with rigid constitution and democratic form of government (substantially therefore from the end of the Second World War) in our days.

Keywords: Democracy, constitution, theoretical model, true democracy.

Introduzione

Il futuro delle costituzioni, e più nello specifico dei regimi democratici fondati sulle costituzioni, sembra sempre più fosco e aleatorio. Per sviluppare alcune considerazioni su questo tema è necessario premettere un’analisi, innanzitutto sotto un profilo teorico, del rapporto tra la forma di governo democratica – almeno apparentemente considerata da una vasta porzione del mondo come la più desiderabile – e lo stato costituzionale di diritto.

Affrontare il tema del rapporto tra democrazia e costituzione dal punto di vista teorico significa in primo luogo ricostruire il modello della democrazia costituzionale. “Democrazia costituzionale” è una formula che designa empiricamente la maggior parte delle forme di organizzazione politica dei regimi politici contemporanei (almeno occidentali), ma come sottolinea Michelangelo Bovero la natura dell’oggetto designato da questa formula, “non è anzitutto empirica, bensì concettuale: la “democrazia costituzionale” è un modello teorico, un costrutto della ragione”¹.

¹ Cfr M. Bovero, *Decisioni collettive e diritti individuali. Nuove riflessioni su democrazia e costituzione*, introduzione a P. Salazar, *La democrazia costituzionale. Una radiografia teorica*, FCE, Mexico 2005.

La corrente di pensiero moderna e contemporanea che ha di mira la costruzione di tale modello teorico è il costituzionalismo.

Nella prima parte del presente saggio si tenterà una ricostruzione del modello della democrazia costituzionale innanzitutto cercando di fornire una ri-definizione esplicativa il più universalmente condivisibile dei due elementi di cui si compone il modello, costituzione e democrazia; in secondo luogo attraverso l'analisi delle teorie politiche di due autori i cui lavori hanno contribuito in maniera determinante a forgiare teoreticamente il modello della democrazia costituzionale: Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli.

La seconda parte del saggio sarà invece dedicata all'osservazione storico-empirica della “divaricazione deontica” (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra il modello teorico e le costituzioni formali e “materiali” dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un'analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell'arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, e dunque sostanzialmente dalla fine della seconda guerra mondiale, fino ad oggi.

1. Il modello teorico della democrazia costituzionale

Prima di affrontare l'analisi delle teorie politiche degli autori menzionati in funzione della ricostruzione del modello della democrazia costituzionale è opportuno, come anticipato precedentemente, fornire una ri-definizione esplicativa il più universalmente condivisibile dei due elementi del modello che costituisca la base da cui partire. Iniziamo con ‘costituzione’. Questo termine designa un concetto che ha avuto diverse stratificazioni di significato nella storia del pensiero politico. È possibile individuare tre significati di costituzione: il primo significato dà un'indicazione di *genere*, il secondo e il terzo significato danno un'indicazione di *specie*, aggiungendo al primo significato alcuni elementi specifici. Per il primo significato, valido sin dalle origini della cultura politica occidentale, possiamo risalire alla definizione di Aristotele, il quale nella *Politica* (libro terzo) scrive: “la costituzione [*politèia*] è la struttura che dà origine alla città stabilendo il funzionamento di tutte le cariche e soprattutto dell'autorità sovrana”. Attualizzando, ma non modificando il significato, potremmo dire che la costituzione è quella norma fondamentale (scritta o non scritta) che regola i rapporti di potere nell'ambito dello stato. Tuttavia questo significato generale non è quello che definisce propriamente l'elemento “costituzione” del modello della democrazia costituzionale. Per arrivare alla specificazione del significato di “costituzione” in tale modello è necessario considerare gli slittamenti semantici che il termine ha subito con l'avvento del *costituzionalismo* (cioè di quella corrente di pensiero che, seppur varia al suo interno, vede l'elemento costituzione come elemento specifico da ridefinire in termini di modello analitico e assiologico).

Al di qua delle sue articolazioni interne infatti, questa dottrina ha come elemento caratterizzante la teoria della *limitazione* del potere politico. La costituzione in questa accezione non è solo intesa a regolare il potere politico, ma anche a limitarlo, in modo da evitare che esso diventi assoluto (nel senso precipuo di *legibus solutus*). A questo fine sono stati escogitati vari espedienti, che possono essere riassunti nelle diverse tecniche di suddivisione del potere stesso. In questa prospettiva, si può ridefinire “costituzione” la legge suprema dello stato che regola i rapporti di potere al suo interno attraverso una divisione del potere politico atta alla *limitazione* del potere politico stesso. Si comincia a parlare di “stato costituzionale” con riferimento a questa accezione del termine “costituzione”. Ma non basta. Lo sviluppo della dottrina del costituzionalismo ha portato ad una terza e ultima mutazione di significato congruente con il modello della democrazia costituzionale. Sulla base del fenomeno tardo-moderno delle *costituzioni scritte*, si osserva che esse nascono con le dichiarazioni dei diritti fondamentali di libertà che finiscono poi per ricomprendere in sé. In tali dichiarazioni, “fondamentali” sono appunto designati quei diritti (quella classe o specie di diritti) per la tutela dei quali si richiedono le cosiddette garanzie costituzionali. Perciò da una parte le costituzioni attribuiscono diritti fondamentali, dall’altra regolano i rapporti di potere all’interno dello stato. Ma i due aspetti non possono non essere considerati connessi. La presenza delle dichiarazioni dei diritti nelle “prime parti” delle costituzioni implica teoricamente che gli espedienti tecnici che sono stati studiati e attuati per la regolazione dei rapporti di potere – ovvero le varie tecniche di separazione e/o divisione dei poteri, che originariamente avevano il fine generico di stabilire limiti al potere politico medesimo e far sì che non diventasse assoluto – devono considerarsi finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali contro gli eventuali abusi del potere politico². Si giunge così ad una terza definizione di costituzione, coincidente con il significato che ha l’elemento “costituzione” nel modello della democrazia costituzionale: le costituzioni sono documenti scritti – o, più in generale, norme scritte o non scritte identificate come fonti supreme del diritto – in cui è formulata la legge che regola i rapporti di potere all’interno dello stato attraverso una divisione del potere politico atta a limitare il potere stesso *in funzione* della tutela dei diritti fondamentali, conferiti dalla costituzione; e “stati costituzionali” (in una seconda accezione) sono gli stati regolati sulla base di questo tipo di documenti normativi. Questo significato di costituzione ha il suo fondamento teorico nella dottrina giusnaturalistica. I diritti fondamentali che la costituzione conferisce – come emergerà più chiaramente nel paragrafo successivo esaminando il pensiero di Norberto Bobbio su questo tema – costituiscono il fondamento della convivenza politica e sono la fonte di legittimazione del potere politico, il quale, per essere considerato legittimo, deve riconoscerli e proteggerli adeguatamente. Così intesi, dunque, i diritti fondamentali costituiscono quelle che potremmo chiamare le clausole del contratto sociale, cioè di quell’ipotetico contratto

2 Cfr. M. Bovero, *Costituzione e democrazia*, «Teoria politica», X, n. 3, 1994, pp. 5-10.

che secondo la dottrina del giusnaturalismo moderno costituisce e legittima la convivenza civile/politica. Le costituzioni perciò diventano, come argomenta Ferrajoli, “patti sociali in forma scritta, le cui clausole sono i principi e i diritti fondamentali che da “naturali” divengono, grazie alla loro stipulazione, “positivi” e “costituzionali”³.

La caratteristica fondamentale del costituzionalismo è dunque la pretesa normativa della limitazione del potere politico, e lo sviluppo di tale modello è passato attraverso tre fasi di evoluzione del principio del *governo delle leggi*, dove la fase successiva ingloba e sviluppa quella precedente, fino ad arrivare a quella definitiva che abbiamo richiamato precedentemente con la definizione di Ferrajoli. La prima fase è quella del *governo per leges*, e cioè la pretesa normativa, tradotta giuridicamente nei contenuti normativi delle costituzioni, dell’esercizio del potere politico *attraverso* la legge, cioè attraverso norme generali ed astratte. In questo modo il potere politico è limitato in quanto non può arbitrariamente decidere caso per caso. La seconda fase è quella del *governo sub lege*, e cioè la pretesa normativa, tradotta giuridicamente nei contenuti normativi delle costituzioni, della sottomissione del detentore del potere politico alla legge stessa. La terza e conclusiva fase è quella del *governo sub juribus*, e cioè la pretesa normativa, tradotta giuridicamente nei contenuti normativi delle costituzioni, del dovere di rispettare e rendere effettivi i diritti fondamentali. Tale rapporto tra diritti fondamentali, limitazione del potere politico (attraverso la separazione dei poteri) e la costituzione è già presente nella *dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* del 1789, e precisamente all’articolo 16 che così recita: “ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha costituzione”⁴.

Passiamo ora al secondo elemento che costituisce il modello della democrazia costituzionale: la forma di governo democratica. Pur essendo controversa la definizione del concetto di democrazia nel dibattito contemporaneo, ritengo che possa essere isolata una definizione prescrittiva generalmente riconosciuta come valida: “la democrazia è quella forma di organizzazione politica in cui i destinatari delle decisioni collettive hanno egual diritto-potere di partecipare con egual peso alla formazione delle decisioni collettive stesse”. I maggiori autori che si sono occupati della ridefinizione del concetto di democrazia, da Kelsen a Bobbio, partono da questa idea, che si può indicare con il termine greco di *isonomia*⁵. La forma di governo sarà perciò designabile come democrazia là dove le decisioni collettive vengono prese, direttamente o indirettamente, attraverso specifiche procedure, dai destinatari delle decisioni medesime.

3 L. Ferrajoli, *Democrazia e costituzione*, «Ragion pratica», II, n. 3, 1994, p. 234.

4 Sulla storia concettuale della costituzione e del costituzionalismo, cfr. tra gli altri E. Vitale, *Costituzionalismo*, in A. Dorsi (a cura di), *Gli ismi della politica*, Viella, Roma 2010, pp. 117-125.

5 La traduzione corrente di “isonomia” come “eguaglianza di fronte alla legge” è quanto meno riduttiva, se non fuorviante. Isonomia significa letteralmente eguaglianza (*iso*) di legge (*-nomia*), e indica l’egual potere di partecipare al processo di formazione della legge. Cfr. M. Bovero, *Contro il governo dei peggiori*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 7-9.

Facendo riferimento alle definizioni esplicative di costituzione e democrazia appena proposte, si può dare una definizione generale del modello della democrazia costituzionale usando una formula di Pedro Salazar: la democrazia costituzionale è quella forma di governo in cui il potere politico è insieme *distribuito e limitato*⁶. *Distribuito*, in egual misura, a tutti i destinatari delle decisioni del potere medesimo, e *limitato* dal rispetto dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

1.1 Bobbio e la democrazia costituzionale: la rivoluzione copernicana della modernità

Per la ricostruzione del modello della democrazia costituzionale nel pensiero di Norberto Bobbio è opportuno partire dalla sua teoria della nascita della modernità giuridica e politica. Bobbio sostiene che la modernità, nell'universo morale e politico-giuridico, è nata con quella che egli chiama, mutuando una celebre espressione kantiana, *rivoluzione copernicana*. Con questa espressione Bobbio intende indicare il cambiamento di prospettiva con cui si guarda al rapporto tra i diritti e i doveri. L'età moderna nasce per Bobbio quando i diritti vengono ad assumere – prima a livello ideale nelle teorie politiche dei giusnaturalisti, poi a livello pratico-politico nelle prime dichiarazioni dei diritti dell'uomo – una priorità logica e assiologica sui doveri, ribaltando la concezione opposta che si era protratta immutata nella storia della cultura e della pratica politica sin dall'antichità classica. Tale rivoluzione capovolge anche il rapporto tra individuo e collettivo, in quanto l'individuo assume una priorità logica e assiologica sul collettivo, con la conseguente nascita della concezione individualistica della società e dello stato.

Bobbio sostiene, basandosi sull'interpretazione teorica del giusnaturalismo moderno, che i *diritti fondamentali* sono le condizioni alle quali l'individuo si vincola al collettivo, ovvero assume l'obbligo di obbedire alle decisioni collettive: sono le clausole del contratto sociale. Ma se i diritti fondamentali assumono il ruolo di clausole del contratto sociale, cioè di condizioni alle quali ci si sottopone all'obbligo politico, è chiaro che il rispetto e la protezione di essi è il limite invalicabile del potere politico medesimo.

I limiti del potere politico derivanti dal rispetto dei diritti fondamentali, come sostiene ad esempio Ferrajoli, sono limiti sostanziali, perché dicono *che cosa* non si deve decidere (perché i diritti stessi non siano violati), ed anche *che cosa* si deve decidere (per renderli effettivi). A questi limiti sostanziali si affiancano i limiti formali, che costituiscono l'elemento “democrazia” del modello della democrazia costituzionale nella teoria bobbiana. Questi limiti sono esclusivamente formali in quanto stabiliscono il *chi* e il *come* delle decisioni collettive, ma nulla dicono sul *che cosa*.

Questi “limiti” si traducono in norme fondamentali di *competenza* e di *procedura* – concernenti il *chi* e il *come* delle decisioni politiche – dei regimi politici democratici.

⁶ Cfr. P. Salazar, *La democrazia costituzionale: una proposta (globalmente) praticabile?*, «Teoria politica», XIX, n. 2-3, 2003, pp. 109-122.

Secondo l'uso che ne fa Bovero tali regole possono anche essere intese come *condizioni* della democrazia. Egli infatti chiama "condizioni" della democrazia "quei connotati, quegli ingredienti della forma di governo democratica che derivano da una interpretazione corretta della sua natura, del suo fondamento, del suo funzionamento e della sua funzione, e che si debbono tradurre in forma di regole"⁷. Le *condizioni* della democrazia sono dunque le regole di competenza e di procedura. Ma, per Bobbio come per Bovero, così come per Ferrajoli come vedremo più oltre, esse non bastano per rendere effettiva la democrazia. Sono necessarie quelle che Bovero chiama le *precondizioni* della democrazia, e cioè "quegli ingredienti della ricetta complessiva della convivenza politica che non hanno direttamente a che vedere con la democrazia, con la *forma di governo* (nel senso classico) democratica, ma che costituiscono qualche cosa come i suoi "fattori climatici"⁸ senza i quali la democrazia non può sussistere. Ed essi sono in primo luogo i *diritti di libertà*, in secondo luogo alcuni *diritti sociali*. Scrive Bovero "Senza i diritti alla libertà di espressione, alla libertà di associazione, alla libertà di riunione [...], senza, ovviamente, il diritto alla libertà personale (*habeas corpus*), cioè il diritto a non essere arrestati arbitrariamente, qualsiasi gioco che millanti di essere democratico non lo è. Anche se a ciascuno dei cittadini è attribuita formalmente una egual quota di diritti di partecipazione politica, dove non ci sono i diritti di libertà fondamentali (libertà personale, di espressione, di associazione, di riunione) il gioco è truccato, la democrazia è puramente apparente, è un gioco politico travestito da democrazia. Ma la stessa cosa vale per almeno alcuni diritti sociali. Senza diritto all'equa istruzione, che vuol dire istruzione pubblica gratuita, ci saranno individui egualmente titolari di diritti politici con *diseguali* capacità di esercitarli, e alcuni con capacità nulla di esercitarli: individui plasmabili, malleabili, manipolabili. Perciò il diritto all'istruzione (così come, a mio avviso, il diritto alla sussistenza) è una precondizione della democrazia"⁹.

L'analisi dei due elementi che compongono il modello della democrazia costituzionale nel pensiero di Norberto Bobbio ci permette in conclusione di dare una definizione esplicitiva del modello stesso nella sua prospettiva teorica: "democrazia costituzionale" è un modello di costituzione in cui i diritti fondamentali posti alla base della convivenza politica comprendono diritti che possono essere considerati *condizioni* della democrazia, e diritti che possono essere considerati *precondizioni* della democrazia. Tra i primi emergono in primo piano i *diritti politici*, cioè l'egual diritto di ciascuno ad avere egual peso nell'avviare e orientare la formazione del processo decisionale politico; tra i secondi, come abbiamo visto, i diritti di libertà e alcuni diritti sociali. I diritti che stanno a fondamento della convivenza, insomma, nel modello della

7 M. Bovero, *Il concetto di democrazia. Per una ridefinizione radicale*, «Il ponte», LIX, n. 2 2003, p. 79.

8 Ivi., p. 80.

9 Ivi., pp. 80-81.

democrazia costituzionale, non sono affatto indeterminati. Al contrario, per essere “democratica”, la costituzione deve logicamente contenere i diritti fondamentali di libertà, politici e sociali che costituiscono i suoi presupposti necessari¹⁰. Il modello della democrazia costituzionale, dunque, guardato dal punto di vista della democrazia, vede i diritti fondamentali come *condizioni* e *precondizioni* di essa; guardato dal punto di vista della costituzione, vede i diritti fondamentali come clausole della convivenza, stipulate in un (ipotetico) patto sociale, che stabiliscono vincoli di forma (la forma democratica) e di sostanza (la garanzia e la realizzazione dei diritti di libertà, politici e sociali) all’esercizio del potere politico.

1.2 La democrazia costituzionale di Luigi Ferrajoli. Democrazia sostanziale, garantismo e diritti fondamentali

La teoria bobbiana del costituzionalismo è stata ripresa e sviluppata da Luigi Ferrajoli. Nel ricostruire il suo modello di democrazia costituzionale cominciamo con l’analizzare l’elemento “costituzione”. Anche Ferrajoli sottolinea la natura pattizia della nozione di costituzione. Come per Bobbio, anche per Ferrajoli tale natura pattizia è una diretta eredità del contrattualismo (giusnaturalismo) moderno. Egli, come abbiamo anticipato, si spinge ad affermare che “Le carte costituzionali e le dichiarazioni dei diritti altro non sono che patti sociali in forma scritta, le cui clausole sono i principi e i diritti fondamentali che da “naturalisti” divengono, grazie alla loro stipolazione, “positivi” e “costituzionali”¹¹. Le costituzioni sono perciò, secondo la prospettiva di Ferrajoli, la realizzazione storica dell’idea del contratto sociale propria del giusnaturalismo moderno, ed hanno una fortissima implicazione normativa, perché se i diritti fondamentali positivizzati nelle costituzioni assumono il ruolo di condizioni alle quali l’individuo accetta di sottoporsi alle decisioni collettive (al diritto dello stato), essi devono dallo stato essere resi effettivi. In caso contrario a livello teorico (ma sotto certi aspetti anche pratico), il patto si scioglierebbe.

Ferrajoli parte dalla nozione di *garantismo*. Il garantismo è per Ferrajoli – almeno in una delle accezioni che egli propone come definizione, e che è ai nostri fini la più rilevante – l’“insieme di vincoli e di regole razionali imposte a qualunque potere a tutela dei diritti di tutti”¹². Da questa definizione emerge che “garantismo”, nel lessico di Ferrajoli, è una variante o una specificazione di “costituzionalismo”, o meglio una sua interpretazione e riproposizione teorica. Il costituzionalismo stesso è infatti per Ferrajoli una teoria (e una pratica) che mira alla

10 Come sottolinea Mauro Barberis le relazioni tra *diritti* e *democrazia*, prima ancora che storiche e assiologiche, sono «anzitutto [...] relazioni logiche tra concetti». Tali relazioni si caratterizzano in due specie: *l’implicazione* e la *presupposizione*. La democrazia infatti «*implica* [...] i diritti politici», diritti che vengono tradotti da Bobbio, come abbiamo visto, nelle *regole di competenza e di procedura* e che costituiscono le *condizioni* della democrazia; e «*presuppone* i diritti civili o liberali, le libertà di pensiero, di stampa, di riunione, di associazione, [ed anche] alcuni diritti sociali», che costituiscono le *precondizioni* della democrazia (*Diritti e democrazia. Un’interpretazione pluralista di Bobbio*, «Teoria politica», XX, n. 3 2004, pp. 115-116).

11 L. Ferrajoli, *Democrazia e costituzione*, cit., p. 234.

12 L. Ferrajoli, *Garantismo e poteri selvaggi*, «Teoria politica» XIV, n. 3, 1998, p. 15.

limitazione di *qualunque* potere attraverso regole finalizzate a tutelare i *diritti di tutti*. I diritti di tutti sono i *diritti fondamentali*, che Ferrajoli definisce come “i diritti di cui tutti sono titolari in quanto persone naturali, o in quanto cittadini oppure, ove si tratti di diritti potestativi, in quanto capaci d’agire o in quanto cittadini capaci d’agire”¹³, oppure ancora, in una definizione precedente nella sostanza coincidente come “tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a “tutti” gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persone, o di cittadini, o di capaci d’agire”¹⁴. Nella teoria di Ferrajoli essi si contrappongono ai *diritti patrimoniali*, cioè a quella specie di diritti che spettano a singoli titolari con l’esclusione di tutti gli altri. La definizione ferrajoliana di diritti fondamentali è diversa da quella che propone Bobbio. Essa dà risalto alle caratteristiche essenziali dell’*universalità* e della logicamente implicata *indisponibilità* proprie di questi diritti. Tuttavia le due definizioni possono essere considerate convergenti. La definizione di diritti fondamentali di Ferrajoli infatti, suggerisce Bovero, “sembra voler esprimere l’idea che tali diritti sono quelli eminentemente “non contingenti”, saldamente ancorati alle identità giuridiche (*status*) principali, attribuite a diverse (e variamente estese) classi di soggetti umani dai diversi ordinamenti”¹⁵. Ma proprio perché non contingenti, essi possono essere considerati il fondamento dei diversi ordinamenti giuridico-politici, così come emerge dalla definizione di Bobbio e dalla stessa teoria complessiva di Ferrajoli.

È opportuno sottolineare che Ferrajoli, volendo muoversi essenzialmente nel campo della *teoria del diritto*, considera la sua definizione di diritti fondamentali *formale ed analitica*, non *normativa* – ci dice cioè *che cosa sono*, non *quali devono essere* i diritti fondamentali –, e infatti sostiene in più luoghi che i diritti fondamentali rappresentano una *tecnica giuridica* per tutelare certi bisogni o interessi come fondamentali, quali che siano tali bisogni o interessi (anche, per esempio, quello ipotetico di fumare, o un altro interesse o bisogno difficilmente giustificabile dal punto di vista etico come fondamentale).

Al di là della peculiare definizione di diritti fondamentali, la prima caratteristica che emerge dalla variante ferrajoliana del concetto di costituzione è che il potere da vincolare e limitare non è solo il potere politico bensì *qualsiasi* potere¹⁶. La tesi di Ferrajoli è che qualsiasi potere ha la tendenza ad assolutizzarsi, cioè a svincolarsi da ogni limite. Richiamandosi al modello teorico di Kant (e di Hobbes), egli definisce il diritto come la negazione del potere del

13 L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Volume 1, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 727.

14 L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali, un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 5.

15 M. Bovero, *Diritti e democrazia costituzionale*, ora in L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali, un dibattito teorico*, cit., p. 238.

16 In realtà questa è anche la *ratio* di fondo della teoria bobbiana. Lo sottolinea Giovanni Sartori, il quale, con particolare riferimento ai diritti di libertà afferma che «in tutti i suoi scritti sulla democrazia Bobbio torna sul punto che i diritti di libertà devono essere affermati non soltanto “nei confronti dei poteri pubblici, ma anche nei confronti dei poteri che continuano a chiamarsi privati”» (*Maestro tra azione e riflessione*, in AA. VV., *Bobbio ad uso di amici e nemici*, Marsilio Editori, Venezia 2003, p. 187).

più forte – quel potere che Kant aveva chiamato *libertà selvaggia e sfrenata*, e che si manifesta dove non esiste il diritto –. Nelle parole di Ferrajoli: “Tra stato di diritto e libertà selvaggia esiste dunque, secondo questa tesi kantiana che poi riprende l’ipotesi hobbesiana, un rapporto di opposizione. E poiché il potere conserva sempre qualcosa di irriducibilmente selvaggio, un rapporto di virtuale e permanente opposizione esiste più in generale tra diritto e potere. Il potere – tutti i poteri, siano essi pubblici o privati – tendono infatti, immancabilmente, ad accumularsi in forme assolute e a liberarsi dal diritto”¹⁷. Con queste premesse Ferrajoli può presentare così un’altra definizione di diritto (oggettivo): “[il diritto] si configura, almeno nell’età moderna, come una tecnica di limitazione, di disciplinamento e quindi di minimizzazione del potere”¹⁸. È questa secondo Ferrajoli la natura del diritto moderno e dello stato di diritto. Il principio di legalità, la divisione dei poteri, la soggezione di tutti i poteri alla legge – incluso, nei sistemi dotati di costituzione rigida, il potere legislativo – altro non sono che le “tecniche volte a garantire la limitazione e la regolazione del potere altrimenti assoluto”¹⁹.

Il diritto come “negazione del potere del più forte” e proprio per questo, suggerisce Ferrajoli, designabile anche come “legge del più debole”, è inquadrato in ciò che egli chiama il “modello garantista”, e nasce con la modernità giuridico-politica: “Il mutamento di paradigma del diritto che si è prodotto con il trapasso dal diritto premoderno al diritto moderno è precisamente l’affermarsi del principio di legalità come fonte di legittimazione di tutti i poteri attraverso la loro subordinazione alla legge. E questo mutamento si è perfezionato in questo secolo con le costituzioni rigide, che hanno sottoposto anche il legislatore alla legge costituzionale; sicché nelle odierne democrazie costituzionali non esistono poteri sovrani o assoluti, nel senso di *legibus soluti*, essendo tutti i poteri soggetti alla legge, non solo quanto alla forma delle decisioni con cui sono esercitati ma anche quanto al contenuto di ciò che può o deve essere deciso”²⁰. Quest’ultima affermazione è dirimente per la tesi di Ferrajoli: nelle odierne democrazie costituzionali tutti i poteri sono soggetti alla legge “non solo quanto alla forma [...] ma anche quanto al contenuto”. I limiti al potere (ai poteri pubblici) vengono perciò ad essere non solo formali ma anche *sostanziali*. Questi limiti *anche* sostanziali sono i limiti dati dagli obblighi derivanti dal riconoscimento e dalla protezione dei diritti fondamentali, e costituiscono la peculiarità dell’idea di costituzionalismo sia in Bobbio, sia in Ferrajoli. Idea che si è realizzata, seppur in modo imperfetto e lacunoso, nelle odierne democrazie costituzionali. Ferrajoli, sulla base della sua teoria che indica come “modello garantista” il nuovo paradigma del diritto moderno, propone di distinguere

17 L. Ferrajoli, *Garantismo e poteri selvaggi*, cit., p. 11.

18 *Ibid.*

19 *Ivi*, p. 12.

20 *Ibid.*

questi limiti e vincoli in due grandi classi: e le chiama *garanzie primarie* e *garanzie secondarie*. “Le *garanzie primarie* sono i limiti e i vincoli normativi – ossia i divieti e gli obblighi, di forma e di sostanza – imposti, a tutela dei diritti, all’esercizio di qualunque potere; le *garanzie secondarie* sono le diverse forme di riparazione – l’annullabilità degli atti invalidi e la responsabilità per gli atti illeciti – conseguenti alle violazioni delle garanzie primarie”²¹. La grande sfida che si presenta agli occhi di Ferrajoli è quella di rafforzare, dove vi sono, e di introdurre, dove ancora non vi sono, sia le garanzie primarie sia quelle secondarie, contro le tendenze assolutistiche che caratterizzano qualsiasi potere²². Queste garanzie sono a suo parere, come abbiamo visto, la sostanza del costituzionalismo rigido: ossia di quel modello di diritto e di sistema politico affermatosi nella seconda metà del secolo scorso nelle democrazie costituzionali e caratterizzato dalla soggezione di tutti i poteri a vincoli giuridici, incluso quello legislativo, non più solo quanto alle forme e alle procedure ma anche quanto a determinati contenuti del loro esercizio. Il potere politico dovrà perciò da un lato, *negativamente*, non impedire il godimento dei diritti fondamentali (anzitutto nel senso di non legiferare in contraddizione con essi); dall’altro, *positivamente*, renderli effettivi. Tutto ciò si concretizza secondo Ferrajoli in un *obbligo giuridico* in capo al legislatore di legiferare in materia di garanzie dei diritti fondamentali; obbligo forte perché *giuridico* (quindi non solo morale) e *sostanziale* (quindi non soltanto formale, perché concerne anche i contenuti delle norme che devono essere adottate). Questa forte implicazione non era presente nella teoria bobbiana, lo è invece in quella di Ferrajoli. Può però essere considerato uno sviluppo logico delle premesse della loro comune lettura e interpretazione teorica del costituzionalismo.

Volendo riassumere quanto detto sinora in relazione all’elemento “costituzione” del modello della democrazia costituzionale nella teoria di Ferrajoli, possiamo dire che esso può essere inteso come la forma archetipica del diritto (oggettivo). Se il diritto infatti è considerato in rapporto di logica opposizione al potere, la costituzione, che è il diritto che sottopone a sé tutti i poteri, privati e pubblici, compreso il potere legislativo ordinario e in una certa misura anche il potere di revisione costituzionale, non può che rappresentare il modello archetipico (ideale) del diritto stesso. Ferrajoli chiama questo modello “garantista”, in quanto la sottoposizione di tutti i poteri al diritto non è fine a se stessa, bensì ha lo scopo di *garantire* i diritti fondamentali degli individui (nei due livelli delle garanzie primarie e secondarie). Detto in altri termini, il paradigma costituzionale (o garantista), attraverso la garanzia dei

21 L. Ferrajoli, *Garantismo e poteri selvaggi*, cit., p. 15.

22 Ferrajoli distingue quattro tipi di poteri selvaggi: In primo luogo distingue tra *poteri illegali* e *poteri extra-legali*, cioè poteri anti-giuridici per violazione del diritto e poteri extra-giuridici per assenza di diritto; in secondo luogo distingue tra *poteri privati* e *poteri pubblici* a seconda che appartengano alla società o allo stato. Sia i poteri privati, sia quelli pubblici, possono caratterizzarsi come illegali o extra-legali, ed anzi hanno la tendenza a farlo. In quanto poteri extra-legali essi sono insofferenti delle garanzie primarie, in quanto poteri illegali lo sono altresì delle garanzie secondarie. Cfr. Ivi, pp. 13-16.

diritti fondamentali (e perciò *universali e indisponibili*), mira a realizzare il principio di legalità, esemplificabile *negativamente* come eliminazione di privilegi e discriminazioni che l'esercizio di qualsiasi potere (sia esso pubblico o privato) produce quando non sottoposto al diritto; e *positivamente* come realizzazione dell'eguaglianza *nel* godimento (nella garanzia, primaria e secondaria) dei diritti fondamentali.

Se sul versante “costituzione” la teoria di Ferrajoli può essere considerata, come abbiamo visto, una ripresa e uno sviluppo della teoria bobbiana, sul versante “democrazia” la teoria ferrajoliana si discosta da quella bobbiana. È vero che Ferrajoli considera quella che egli chiama “democrazia politica” in termini analoghi a quelli in cui Bobbio considera la democrazia *tout court*, e cioè secondo la sua definizione *formale-procedurale*. Tuttavia il concetto *formale* di democrazia, che per Bobbio è l'unico plausibile in quanto la democrazia può essere rigorosamente intesa solo come una *forma* di governo, cioè come un *metodo* per prendere decisioni collettive, per Ferrajoli rappresenta solo una delle dimensioni del concetto stesso, alla quale si affiancano altre dimensioni. Una di esse è designabile, secondo Ferrajoli, come dimensione “sostanziale” della democrazia, ed è ricavata dalla sua teoria dei diritti fondamentali, proprio in opposizione alla dimensione “politica” o “formale”²³. Secondo Ferrajoli infatti “i diritti fondamentali vengono [...] a configurarsi, diversamente dagli altri diritti, come altrettanti vincoli sostanziali normativamente imposti – a garanzia di interessi e bisogni di tutti stipulati come vitali, ovvero appunto “fondamentali” [...] – così delle decisioni di maggioranza come al libero mercato [...]. Sono infatti per l'appunto “sostanziali”, cioè relative non alla “forma” (al *chi* e al *come*) ma alla “sostanza” o “contenuto” (al *che cosa*) delle decisioni (ossia al che cosa non è lecito decidere o non decidere), le norme che ascrivono – al di là e magari contro le contingenti volontà delle maggioranze – i diritti fondamentali: sia quelli di libertà che impongono divieti, sia quelli sociali che impongono obblighi al legislatore. Ne risulta smentita la concezione corrente della democrazia quale sistema politico fondato su di una serie di regole che assicurano l'onnipotenza della maggioranza. Se le regole sulla rappresentanza e sul principio di maggioranza sono norme formali in ordine a ciò che dalla maggioranza è *decidibile*, i diritti fondamentali circoscrivono quella che possiamo chiamare la *sfera dell'indecidibile*: del *non decidibile che*, ossia dei divieti corrispondenti ai diritti di libertà, e del *non decidibile che non*, ossia degli obblighi pubblici corrispondenti ai diritti sociali”²⁴. Facendo riferimento alla “sostanza” delle decisioni, questa dimensione della “democrazia” fondata sui diritti fondamentali può ben essere perciò, secondo Ferrajoli, designata come “democrazia sostanziale”: “Questa identificazione del paradigma dello “stato di diritto” con la dimensione “sostanziale” della democrazia può certo apparire

23 È opportuno sottolineare, a scanso di possibili equivoci, che Ferrajoli non usa l'espressione “democrazia sostanziale” nei termini in cui è stata usata dalla tradizione comunista, e cioè in opposizione a “democrazia formale” intesa come “democrazia apparente”. La democrazia formale, lungi dall'essere “apparente”, rappresenta nella sua teoria infatti una delle dimensioni, tra l'altro irrinunciabile, della democrazia.

24 L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, cit., pp. 18-19.

singolare, se non altro per i molteplici usi ideologici che hanno in passato logorato l'espressione "democrazia sostanziale". E tuttavia è proprio con la sostanza delle decisioni che hanno a che fare gli obblighi e i divieti imposti alla legislazione dai diritti fondamentali stipulati nelle norme sulla produzione che possiamo perciò chiamare "sostanziali" [...]: le quali, a differenza delle norme che ho chiamato "formali" [...] e che dettano le condizioni del loro vigore, stabiliscono le condizioni della loro validità. Se infatti le *norme formali* sul vigore s'identificano, nello Stato democratico di diritto, con le regole della *democrazia formale* o *politica* in quanto disciplinano le *forme* delle decisioni che assicurano l'espressione della volontà della maggioranza, le *norme sostanziali* sulla validità, vincolando a pena d'invalidità la *sostanza* (o il significato) delle medesime decisioni al rispetto dei diritti fondamentali e degli altri principi assiologici in esse stabiliti, corrispondono alle regole con cui ben possiamo caratterizzare la *democrazia sostanziale*"²⁵.

2. Dal modello teorico alla realtà: evoluzione (o involuzione?) del costituzionalismo democratico

Che cosa è successo al costituzionalismo democratico dalla sua teorizzazione, prima in embrione nelle teorie del giusrazionalismo moderno, poi compiutamente nelle teorie sviluppate dalla corrente di pensiero del costituzionalismo contemporaneo, in particolare (e paradigmaticamente) dai due autori da noi presi in considerazione? Le costituzioni (formali e materiali) nate dopo il secondo conflitto mondiale, che possono essere la "positivizzazione" di tali modelli politici, sono riuscite a raggiungere un accettabile grado di effettività?

Sicuramente in una prima fase si è potuta osservare una evoluzione in tal senso, con l'introduzione di norme "attuative" che hanno dato un grado di effettività accettabile ai diritti sociali (con lo sviluppo, almeno nei paesi europei, dello stato sociale e la conseguente introduzione di norme per garantire il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro), ai diritti politici (allargando il suffragio che diviene "universale") e ai diritti di libertà (perfezionando le loro tutele giuridiche).

Purtroppo però nell'ultima fase storica, individuabile dagli anni ottanta del secolo scorso ad oggi, la tendenza si è invertita, e si può constatare sempre più un'involuzione e un regresso dello spirito del costituzionalismo e conseguentemente della tutela e della garanzia dei diritti fondamentali. Luigi Ferrajoli parla di "processo de-costituente"²⁶ proprio per descrivere questo fenomeno.

Le cause di tale fenomeno sono svariate, e sono principalmente riconducibili alle dinamiche dell'economia che hanno portato all'impoverimento di una fascia sempre più ampia della popolazione mondiale e al conseguente diffondersi di sentimenti, costumi e ideologie opposte a

25 Ivi, pp. 19-20.

26 L. Ferrajoli, *I crimini di sistema e il futuro dell'ordine internazionale*, «Teoria politica», IX, 2019, p. 402.

quelle su cui si fonda il costituzionalismo, quali il nazionalismo e il populismo.

Il problema principale è legato alla dimensione internazionale, e alla mancata espansione a livello sovranazionale della garanzia dei diritti fondamentali. La tutela sovranazionale dei diritti fondamentali avrebbe dovuto essere la naturale attuazione dei principi del costituzionalismo, che promuovendo i diritti fondamentali come diritti della persona e non del cittadino – con eccezione dei diritti politici –²⁷, non solo non sono legati concettualmente alla dimensione giuridica territoriale degli stati, ma anzi possono essere meglio tutelati e garantiti da istituzioni sovranazionali.

Alla globalizzazione economica però non è seguita – o lo è stata solo molto parzialmente – la globalizzazione politica e giuridica, e il cosmopolitismo, che avrebbe dovuto rappresentare la naturale evoluzione del costituzionalismo (almeno nella declinazione qui presentata) non ha proceduto nella misura sperata. Il risultato di questa disomogenea globalizzazione ha portato, come argomenta Ferrajoli, al passaggio dalla sovranità degli stati alla sovranità dei mercati, che grazie alla loro dimensione globale hanno potuto imporre le loro regole (*lex mercatoria*) e soprattutto hanno potuto eludere in modo evidente quelle degli stati. Questa situazione ha prodotto diseguaglianze sempre più marcate e un divario sempre più profondo tra la fascia più povera della popolazione (sempre più povera e numericamente sempre più consistente) e la fascia più ricca (sempre più ricca e numericamente sempre più limitata). Inoltre, ed anzi di conseguenza, i diritti fondamentali, che avevano conosciuto un grado di tutela e garanzia crescente come detto precedentemente, sono ora sempre più ineffettivi in quanto violati dai titolari del potere economico le cui violazioni non riescono ad essere sanzionate dalle istituzioni giuridiche locali (statali). Così argomenta Ferrajoli: “[Le] violazioni massicce dei diritti fondamentali sono principalmente il prodotto dell’odierna globalizzazione, la quale ha investito i mercati e l’economia, ma non la politica e il diritto. Ne sono seguiti l’asimmetria tra il carattere globale dell’economia e della finanza e il carattere ancora statale della politica e del diritto e perciò il ribaltamento del loro rapporto, in forza del quale non sono più i governi e i parlamenti che dettano regole all’economia, ma viceversa. Si capisce come l’assenza di una sfera pubblica in grado di imporre limiti, vincoli e controlli ai mercati ha determinato la sovranità tendenzialmente assoluta dei poteri economici e finanziari e il carattere sistemico di quelle violazioni di massa dei diritti umani il cui tratto caratteristico consiste nel fatto che ne sono vittime non già singoli individui determinati, bensì popoli interi e in taluni casi, come nelle aggressioni all’ambiente, l’intera umanità”²⁸.

Il disagio sociale che ne è derivato ha prodotto fenomeni di crescita del consenso di mo-

27 In realtà questo vale per ciò che concerne le costituzioni positive e non a livello teorico nel modello di democrazia costituzionale che abbiamo provato a ricostruire. Infatti anche i diritti politici a rigore dovrebbero essere considerati diritti della persona, in quanto, almeno se si sposa la definizione minima di democrazia qui proposta come forma di governo in cui i destinatari delle decisioni collettive hanno equal diritto-potere di partecipare con equal peso alla formazione stesse, l’unico criterio razionale per l’assegnazione di tali diritti non è il criterio della cittadinanza ma quello della residenza (cfr. M. Bovero, *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, cit., pp. 107-124).

28 L. Ferrajoli, *I crimini di sistema e il futuro dell’ordine internazionale*, cit., p. 402.

vimenti nazionalisti e populistici, per lo più designati come “sovranisti”²⁹, che hanno una vocazione anti rappresentativa e anti costituzionale. Questa vocazione, che in Italia assume i tratti di vera e propria rivendicazione, proviene a giudizio di Ferrajoli da due “perversioni ideologiche dell’idea di democrazia. La prima è l’identificazione dei vincitori delle elezioni con il popolo, degli eletti con gli elettori, della volontà del ceto politico con la volontà popolare, dei rappresentanti con i rappresentati. La seconda è la riduzione della democrazia all’onnipotenza della maggioranza governativa assunta quale espressione diretta della sovranità popolare, e quindi la negazione di quel tratto distintivo della democrazia costituzionale che è l’insieme dei limiti e dei vincoli sostanziali imposti dalla Costituzione alla legislazione e più in generale ai poteri politici”³⁰. La propaganda che attuano tali movimenti “sovranisti” per raccogliere consenso politico crea artificiosamente e scientemente una tensione sociale tra “gli ultimi”, in particolare tra la larga fascia della popolazione ormai disagiata dei paesi occidentali e i migranti ancor più disagiati che per ragioni umanitarie raggiungono i paesi occidentali. Ne deriva un clima nel quale i diritti fondamentali sono percepiti come privilegi validi unicamente per coloro che si considerano a pieno titolo “cittadini”, negando con ciò lo statuto logico dell’universalità di tali diritti e da ultimo il senso stesso del costituzionalismo democratico.

La risposta a questa degenerazione dei costumi e a questo processo decostituente dovrebbe essere, soprattutto da parte degli intellettuali, coraggiosa e non di ripiego. In generale è necessario promuovere i principi del costituzionalismo, attraverso il confronto instancabile e l’argomentazione razionale. Più nello specifico l’obiettivo dovrebbe essere in primo luogo promuovere le norme di attuazione dei diritti fondamentali tramite l’introduzione delle loro garanzie primarie e secondarie, e cioè divieti e obblighi di forma e di sostanza che rendano effettivi tali diritti, e forme di riparazione quali l’annullabilità degli atti invalidi e la responsabilità degli atti illeciti qualora vi siano violazioni; in secondo luogo promuovere il rafforzamento e la democratizzazione di istituzioni politiche sovranazionali quali l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, così come il rafforzamento e la coattività delle istituzioni giuridiche sovranazionali che dovranno giudicare sulle violazioni dei diritti fondamentali, quali ad esempio la Corte penale internazionale per i crimini contro l’umanità, alla quale non hanno neppure aderito le maggiori potenze.

Il programma è arduo e complesso, ma l’alternativa è il completamento del “processo decostituente” in atto, con la conseguenza che il diritto (la “legge del più debole”) cederà completamente il passo ai poteri selvaggi (al “potere del più forte”).

29 Sovranismo «designa una specifica versione del nazionalismo legata al suo nesso con il populismo. Grosso modo si intende di solito, con questa espressione, la rivendicazione della sovranità nazionale e popolare contro la dipendenza della politica da vincoli internazionali e specificamente europei. Si tratta di una rivendicazione illusoria, nell’età della globalizzazione, e tuttavia avanzata con radicalità come la risposta più idonea a generare consenso anche tra i ceti più deboli, il cui crescente disagio è stato certamente provocato dalle politiche liberiste di restrizione dei diritti sociali e del lavoro promosse dalla globalizzazione dei mercati e sostanzialmente avallate dall’Unione europea» (cfr. L. Ferrajoli, *L'alleanza perversa tra sovranismo e liberismo*, «Costituzionalismo.it», 1 2019, p. 1).

30 *Ibid.*

Riferimenti bibliografici

- BARBERIS, M. **Diritti e democrazia. Un'interpretazione pluralista di Bobbio**, "Teoria politica", XX, n. 3 2004.
- BOVERO, M. **Costituzione e democrazia**, "Teoria politica", X, n. 3, 1994.
- _____. **Contro il governo dei peggiori**, Laterza, Roma-Bari 2000.
- _____. **Il concetto di democrazia. Per una ridefinizione radicale**, "Il ponte", LIX, n. 2 2003.
- _____. **Decisioni collettive e diritti individuali. Nuove riflessioni su democrazia e costituzione**, introduzione a P. Salazar, **La democrazia costituzionale. Una radiografia teorica**, FCE, Mexico 2005.
- FERRAJOLI, L. **Democrazia e costituzione**, "Ragion pratica", II, n. 3, 1994.
- _____. **Garantismo e poteri selvaggi**, "Teoria politica" XIV, n. 3, 1998.
- _____. **Diritti fondamentali, un dibattito teorico**, Laterza, Roma-Bari 2001.
- _____. **Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia**, Volume 1, Laterza, Roma-Bari 2007.
- _____. **I crimini di sistema e il futuro dell'ordine internazionale**, "Teoria politica", IX, 2019.
- _____. **L'alleanza perversa tra sovranismo e liberismo**, "Costituzionalismo.it", 1 2019.
- SALAZAR, P. **La democrazia costituzionale: una proposta (globalmente) praticabile?**, "Teoria politica", XIX, n. 2-3, 2003.
- SARTORI, G. **Maestro tra azione e riflessione**, in AA. VV., **Bobbio ad uso di amici e nemici**, Marsilio Editori, Venezia 2003.
- VITALE, E. **Costituzionalismo**, in A. Dorsi (a cura di), **Gli ismi della politica**, Viella, Roma 2010.

SOBRE O AUTOR:

Fabrizio Cattaneo

Dottore in Studi Politici Europei ed Euro-americani presso l'Università degli Studi di Torino. Autore di diversi articoli e della monografia *L'idea di repubblica. Da Kant a Habermas*, Giappichelli, Torino 2013.

DESC
DIREITO, ECONOMIA &
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA